

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 2 (901)
Direzione

Rifer. a nota n. del AI CAPI DELLE FILIALI

Classificazione VII 2 1

Oggetto Riforma del Credito Cooperativo. Progetti di costituzione dei Gruppi bancari cooperativi: comunicazione da parte degli intermediari intenzionati ad assumere il ruolo di capogruppo.

Il decreto legge n. 18 del 2016, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2016 ha inteso rilanciare il sistema del credito cooperativo, attraverso l'introduzione della figura del gruppo bancario cooperativo, composto da una capogruppo in forma di società per azioni e dalle BCC affiliate alla capogruppo attraverso un contratto di coesione.

La legge di riforma è volta, tra l'altro, ad agevolare il conseguimento di livelli di efficienza adeguati al nuovo contesto competitivo (quale si è andato delineando con l'Unione bancaria e l'accelerazione impressa, tra l'altro, dall'evoluzione tecnologica), nonché ad ampliare le fonti di finanziamento delle banche cooperative, anche attraverso l'eventuale accesso delle capogruppo al mercato dei capitali. Ulteriori benefici sono attesi in termini di miglioramento dei meccanismi di *governance* e impulso alle necessarie azioni di razionalizzazione e ammodernamento del sistema, anche con riguardo alle reti distributive.

Il nuovo contesto normativo è stato recentemente completato con l'emanazione da parte di questo Istituto delle disposizioni di attuazione¹. La presentazione alla Banca d'Italia delle istanze di costituzione dei nuovi gruppi bancari può, in base alle norme, avvenire entro il termine massimo di 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative.

Al fine di assicurare il pieno conseguimento dei delineati obiettivi e tenuto conto dell'innovatività e complessità dei progetti costitutivi delle nascenti realtà creditizie, è necessario che tutti gli attori del sistema del credito cooperativo si preparino per tempo e adeguatamente per strutturare il percorso più idoneo e sicuro per la realizzazione dei nuovi gruppi. Tutto ciò nella consapevolezza che il rafforzamento del sistema cooperativo cui tende la riforma richiede un'azione concertata in cui gli interessi dei singoli si coniughino con quelli della categoria, in nome del dovere di solidarietà tra le banche a mutualità prevalente che ispira la stessa legge.

¹ Circolare n. 285 del 2013, 19° aggiornamento del 2.11.2013.



In relazione a quanto precede, la Banca d'Italia - nell'ambito di un'azione tesa a promuovere la formazione delle più favorevoli condizioni di contesto - ritiene opportuno che gli intermediari intenzionati ad assumere il ruolo di capogruppo nazionale o provinciale ne diano formale comunicazione, entro il mese di gennaio 2017, alla Banca d'Italia e all'intero sistema delle BCC. Tale comunicazione andrà accompagnata da un piano che illustri nel dettaglio le azioni che le potenziali capogruppo intendono intraprendere per assicurare il rispetto, in un arco di tempo definito e contenuto, di tutti i requisiti, sia di patrimonio netto sia di altro tipo, richiesti dalla normativa ai fini dell'assunzione di tale ruolo.

Con l'occasione, questo Istituto richiama le candidate capogruppo a prestare la massima attenzione alla definizione delle condizioni di ammissione, che devono risultare ancorate a "criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente", come previsto dalla legge. Né l'adesione delle singole BCC potrà essere acquisita assicurando un trattamento più favorevole (ad esempio in termini di più ampi margini di autonomia gestionale), considerato che i criteri di valutazione dei progetti saranno applicati omogeneamente nei confronti di tutti i costituendi gruppi.

Questo Organo di Vigilanza raccomanda, inoltre, che le BCC interessate dalla riforma, in occasione dell'approvazione del bilancio 2016, deliberino in assemblea a quale gruppo intendono aderire, comunicandolo alla rispettiva capogruppo e alla Banca d'Italia entro i successivi 10 giorni.

Infine, nelle more della creazione dei gruppi, ci si aspetta che, quando necessario, le BCC realizzino con tempestività i processi aggregativi al fine di rafforzare, anche prospetticamente, la stabilità dei singoli intermediari e dell'intero sistema del credito cooperativo.

Si pregano le Filiali di comunicare il contenuto della presente comunicazione alle banche di credito cooperativo, a ICCREA Banca S.p.A. quale capogruppo del gruppo ICCREA, a Centrale Finanziaria del Nord Est S.p.A. quale capogruppo del gruppo Cassa Centrale Banca, a Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige - Raiffeisen - Landesbank Suedtirol A.G., sulla base dei criteri di seguito indicati:

- nel caso di intermediari decentrati, la comunicazione è effettuata dalla Filiale competente per le funzioni di vigilanza;
- nel caso di intermediari accentrati, la comunicazione è effettuata dalla Filiale nelle cui province di competenza per le funzioni di vigilanza è insediato l'intermediario.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO



firma 1

firma 2